



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
(Provincia di Savona)

Prot. del 21/03/2020

Tel. 019/400291 - Fax 019/481528

Ordinanza n. 22 del 21/03/2020

Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità Locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotti le ordinanze contingibili ed urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.441 del 22 febbraio 2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020 ad oggetto: "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e la nota esplicativa all'Ordinanza Regionale n. 1/2020 che chiarisce alcuni punti della stessa;
Visti il D.P.C.M. del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 11/03/2020 tutti rivolti a dettare disposizioni attuative del richiamato Decreto Legge n. 6/2020;
Richiamate altresì le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 1/2020,2/2020,3/2020, 4/2020, 5/2020,6/2020,7/2020, tutte inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;
Vista l' Ordinanza n. 648 del 09/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 9 del 20 marzo 2020 che dispone ai Sindaci dei Comuni della Liguria di individuare i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 – comma 2 – del DPCM 9 marzo 2020 e quindi sussistano le condizioni per l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate sull'intero territorio nazionale ULTERIORI misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Dato atto che a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica in atto è necessario assumere stringenti iniziative, volte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio;

Considerato che i ricordati DPCM in data 8 e 9 marzo 2020 si pongono come obiettivo di evitare ogni spostamento non necessario di persone, se non rivolto al soddisfacimento di primarie esigenze di vita, e comunque, da intendersi ridotto al minimo indispensabile;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere specifiche misure su base locale, nonché declinare in forma chiara e non equivocabile i criteri di verifica delle disposizioni introdotte dalla legislazione d'emergenza richiamata in premessa, finalizzate a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate dalle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere al minimo di rischi della popolazione;

Per le ragioni espresse in parte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

- 1) -la chiusura della passeggiata a mare, di tutte le spiagge, l'accesso ai moli ed ai giardini ubicati in fregio alla passeggiata a mare;
- 2) la chiusura dei parchi giochi e dei parchi comunali e di tutti i cimiteri;
- 3) la chiusura di TUTTE le medie strutture commerciali la **domenica del 22 marzo 2020 e 29 marzo 2020**;
- 4) l'esercizio di attività motoria (jogging, bicicletta, passeggiate nei sentieri e uscite con animali domestici) è ammessa solo in caso di estrema necessità, deve essere espletata nel più breve tempo possibile, e resta limitata esclusivamente alla zona di residenza o domicilio, da intendersi come area posta nelle immediate vicinanze del luogo di abituale dimora;
- 5) per l'assolvimento delle primarie esigenze di vita – lavoro, spesa, cure mediche, acquisto di farmaci ecc.- seguire la via più breve per il raggiungimento del luogo di destinazione e per il tempo strettamente necessario, ove possibile sono da preferire le consegne a domicilio;
- 6) in ogni caso le attività ammesse potranno svolgersi mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando sempre che ne possa derivare un fattore di assembramento;
- 7) è sospesa l'attività di commercio su aree pubbliche, comunque intesa.

La presente Ordinanza Sindacale, ad eccezione della disposizione di cui al punto 3), sarà efficace sino al 25 MARZO 2020, salva possibilità di proroga.

INFORMA

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente sarà perseguita ai termini dell'art. 650 C.P..

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento ed all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

DISPONE

- la pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale on line;
- la notifica a tutti i soggetti interessati

la trasmissione a mezzo pec di copia della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Savona;
- Regione Liguria
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Carabinieri di Albisola Superiore.

-che il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al tribunale Amministrativo Regione della Liguria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazioni del provvedimento, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

Albissola Marina, 21/03/2020

**Il Sindaco
Gianluca NASUTI**

